

**COMUNE DI CARLOFORTE****Isola di San Pietro***Provincia del Sulcis Iglesiente*Via Garibaldi, 72 (SU) - www.comune.carloforte.su.it**AREA 6 – LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO**

Struttura Organizzativa Stabile (S.O.S)

Comune di Carloforte – AREA 6

Provincia del Sulcis Iglesiente

Protocollo:

Data: .../.../...

Firmatario: ^{ing.} Nicola FoisDocumentazione trasmessa attraverso piattaforma PAD: CRC
SardegnaCATSpell.^{II}Società
iscritte nella categoria
.....

OGGETTO: Intervento denominato: **“Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte”** – CUP H54J25000230008.
PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE. AZIONE 1.1 Promozione dell’uso delle energie rinnovabili.

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’aggiudicazione del contratto dei lavori, da espletarsi attraverso il portale della centrale regionale di committenza (CRC) SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 – CIG. _____ - CPV. _____.

Lettera di invito e disciplinare di gara.

In esecuzione alla propria decisione di contrarre n. ____ del ____/____/____, con la quale si è stabilito di indire procedura negoziata senza bando - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 - per l’aggiudicazione del contratto dei lavori in oggetto mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) sulla piattaforma di negoziazione CRC SardegnaCAT a n. 5 operatori economici qualificati, iscritti nelle specifiche categorie dei lavori oggetto d’appalto ed in possesso dei requisiti previsti e di seguito indicati;

SI RICHIEDE

a codesti Operatori Economici di formulare la propria migliore offerta economica per l’esecuzione dei lavori inerenti all’intervento in oggetto.

A tal fine si precisa:

1 - Stazione Appaltante

Stazione appaltante: Comune di Carloforte -; Tel. 0781 8589200; Sito internet: www.comune.carloforte.su.it; PEC protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it.

Area interessata all’appalto: Area 6 – LL.PP, edilizia pubblica e patrimonio – Servizio LL.PP Via Garibaldi, 72 - 09014 Carloforte (SU); Tel. 0781 8589235; PEC llpp@pec.comune.carloforte.ca.it ; PEO: llpp@comune.carloforte.ca.it

Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Nicola Fois

Responsabile di Area: medesimo Ing. Nicola Fois

Informazioni e documentazione: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

2 - Procedura e Criterio di Aggiudicazione

Procedura di affidamento: procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) della D.Lgs. 36/2023 da espletarsi attraverso il portale telematico di SardegnaCAT, per la seguente categoria merceologica:

Categoria prevalente - _____ – OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023 rispetto a quello posto a base d’asta, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori posto a base di gara.

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzative con le caratteristiche relative alle attestazioni SOA, sono specificatamente indicati nel successivo paragrafo "21".

Questo Ente, ai sensi dell'art. 54, recante "Esclusione automatica delle offerte anomale" del D.Lgs. 36/2023, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del METODO A, di cui all'Allegato II.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso, ai sensi del già citato art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023, questo Ente si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

I luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale sono rappresentati nel progetto esecutivo, secondo le disposizioni del CSA.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, né offerte parziali, incomplete e/o condizionate.

3 – Ubicazione, descrizione dei lavori e ulteriori precisazioni

L'intervento, in termini generali prevede la realizzazione di quattro nuovi impianti fotovoltaici su altrettanti edifici pubblici ed in particolare:

- **I Stabile:** denominato "Ex Cisternone", sito in Via XX Settembre, Carloforte (SU). L'impianto fotovoltaico prevede l'installazione di 62 moduli per una potenza di picco pari a 31,31 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 62,1 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell'edificio comunale. Il rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 42,9 MWh/y.
- **II Stabile:** palestra della Scuola Media presso la Salita Santa Cristina a Carloforte (SU). L'impianto fotovoltaico prevede l'installazione di 182 moduli per una potenza di picco pari a 91,91 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 165,6 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell'edificio scolastico. Il rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 141 MWh/a.
- **III Stabile:** palestra della Scuola Media presso la Salita Santa Cristina a Carloforte (SU). L'impianto fotovoltaico prevede l'installazione di 96 moduli per una potenza di picco pari a 48,48 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 82,8 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell'edificio scolastico. Il rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 71 MWh/a.
- **IV Stabile:** Palestra polifunzionale, denominato "Ex Bocciodromo", e relativo blocco spogliatoi, siti in località Giunco, Carloforte (SU). L'impianto fotovoltaico prevede l'installazione di 200 moduli per una potenza di picco pari a 101 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 207 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell'edificio comunale. Il rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 141 MWh/y.

Le lavorazioni nel dettaglio sono descritte all'interno degli elaborati progettuali. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4 - Importo complessivo dell'intervento

L'importo complessivo dell'intervento è di **€ 1.450.000,00**, secondo il quadro economico di cui al progetto esecutivo allegato alla presente "RdO". La copertura finanziaria è garantita dalle risorse di cui al Programma Nazionale JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE. AZIONE 1.1 Promozione dell'uso delle energie rinnovabili.

5 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza e della manodopera, esclusa IVA, è pari ad **€ 990.053,83**, di cui **€ 965.962,90** quale importo dei lavori a base d'asta inclusa la manodopera pari ad **€ 68.570,61 (7,10 %)** e oneri della sicurezza per **€ 24.090,93**. Il corrispettivo è da considerarsi a "corpo" ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) e dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

Il costo della manodopera ammonta a complessivi € 68.570,61 (sessantottomila cinquecentosettanta/61), pari al 7,10 % dell'importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato è: **CCNL EDILIZIA INDUSTRIA.**

Il contratto d'appalto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 32, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023, i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione *strettamente formalistica della norma*, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: "[...] *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*". Nel merito si richiamano i dettami del combinato disposto di cui agli articoli 11 ai commi 1 e 2, 41 comma 14, 91 comma 5, 102 e 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 - anche alla luce della Sentenza TAR Calabria n.

119/2024, della Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665 (sebbene riferita al precedente "codice appalti") nonché della Sentenza Consiglio di Stato 9577/2025.

La lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, del D.Lgs 36/2023, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023).

L'art. 91 comma 5 del D.Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 prevede, inoltre, che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Si precisa che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, deve assumere in sede di gara i seguenti impegni:

- di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

6 - Categorie delle lavorazioni di cui si compone l'appalto

Lavorazione	Categoria Tabella A Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	Qualificazione/ Classifica SOA	Importo €	Incidenza %	Indicazioni speciali categorie ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappalto
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	3 ^A	€ 990.053,83	100,00%	Prevalente	49,99%

CPV Prevalente: _____ – _____

Le lavorazioni sono subappaltabili secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023, nelle quote sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% (tre per cento), dell'importo complessivo dei lavori posti a base di gara, i singoli prezzi sono aggiornati in misura pari all'90% (novanta per cento) di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a) del Codice gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati, unitamente alla metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

7 - Procedura di gara

La gara è esperita mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 secondo le modalità di cui all'Allegato II.1 del medesimo Decreto Legislativo 36/2023, mediante "Richiesta di Offerta" (RdO) sulla piattaforma "SardegnaCAT" ad almeno n. 5 operatori economici.

L'aggiudicazione, considerato che l'appalto in parola non rappresenta un interesse transfrontaliero (Parere di Precontenzioso ANAC n. 797 del 14.10.2020), è disposta "a misura" con il criterio del minor prezzo - ai sensi degli artt. 18 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato II.7 al Codice - a seguito della applicazione del ribasso percentuale unico offerto rispetto all'importo posto a base di gara, così come dedotto dagli elaborati del Progetto Esecutivo.

La procedura di gara si svolgerà interamente tramite il portale telematico di negoziazione e di e-procurement SardegnaCAT della RAS e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e sulla base della procedura informatizzata regolata dallo stesso sistema di negoziazione telematico.

La procedura ed il criterio di aggiudicazione della presente procedura sono specificatamente indicati nel successivo paragrafo "29".

8 – Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto, in forma scritta e da sottoscrivere in modalità elettronica, sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. 36/2023. Le spese conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, ecc.) saranno completamente a carico dell'operatore aggiudicatario.

Il verbale di gara non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto e il contratto stesso verrà stipulato successivamente all'aggiudicazione.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023; la definizione di eventuali controversie tra l'operatore aggiudicatario e questo Ente, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria presso il Foro di Cagliari, rimanendo pertanto esclusa la competenza arbitrale.

9 - Anticipazione del prezzo contrattuale

È prevista - ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità in esso specificate e qualora l'operatore aggiudicatario la richieda, la corresponsione dell'anticipazione pari al **20%** sul valore del contratto (art. 25 del CSA).

10 - Pagamenti in acconto del prezzo contrattuale

I pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 26 del CSA, sono dovuti ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 100.000,00** (euro **centomila/00**) (art. 26 del CSA) come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori; la liquidazione di detti acconti è subordinata all'accertamento in capo all'operatore aggiudicatario della certificazione di regolarità contributiva (DURC); la liquidazione di detti acconti è inoltre subordinata alla verifica che l'operatore aggiudicatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, come disposto dall'art. 48-bis del DPR. 602/1973 e come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 205/2017, presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e disciplinato dal Regolamento approvato con D.M. Economia e Finanze 18.01.2008, n. 40.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., i pagamenti all'operatore aggiudicatario, sia relativi al presente paragrafo che riferiti all'eventuale anticipazione contrattuale, saranno disposti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'operatore aggiudicatario dovrà pertanto comunicare, con nota scritta, gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, sul quale questo Ente effettuerà i predetti pagamenti.

L'operatore aggiudicatario ha l'obbligo dell'osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010; tale obbligo è esteso ad eventuali subappaltatori e anche ad ogni altro eventuale operatore economico interessato direttamente o indirettamente alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto.

I presenti pagamenti, compresi quelli riferiti all'eventuale anticipazione contrattuale che a saldo, avverranno esclusivamente previa presentazione di fatture in formato elettronico da parte dell'operatore aggiudicatario, ai sensi degli artt. 21 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii. e 184, commi 1 e 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione delle fatture medesime.

Dette fatture dovranno riportare l'importo dell'imponibile e dell'imposta IVA, e contenere la seguente dicitura: "Imposta IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii. (split payment)"; le medesime fatture inoltre dovranno riportare il codice CIG della presente procedura di gara, nonché gli estremi identificativi di contratto o della determinazione di affidamento dei lavori.

11 - Termine di esecuzione dei lavori, penali e premi di accelerazione

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in **giorni 180 (centottanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori (art. 18 del CSA).

Le penali, ai sensi dell'art. 21 del CSA, dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'**1%** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Se il ritardo nell'avvio dei lavori dovesse essere superiore a giorni 30 (trenta) a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Così come previsto dall'art. 21 del CSA, **laddove si verifichi l'ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, si applica la seguente tabella ai sensi dell'art. 126, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 209/2024:**

In caso di ultimazione in anticipo rispetto al termine di esecuzione fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo ricadente nella fascia			minore o uguale a	20%	del tempo di esecuzione, sarà previsto un premio di accelerazione giornaliera pari al	0,005%	dell'importo di contratto e comunque entro il limite della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto
In caso di ultimazione in anticipo rispetto al termine di esecuzione fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo ricadente nella fascia	maggiore di	20%	e minore o uguale a	50%	del tempo di esecuzione, sarà previsto un premio di accelerazione giornaliera pari al	0,010%	dell'importo di contratto e comunque entro il limite della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto
In caso di ultimazione in anticipo rispetto al termine di esecuzione fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo ricadente nella fascia	maggiore di	50%			del tempo di esecuzione, sarà previsto un premio di accelerazione giornaliera pari al	0,020%	dell'importo di contratto e comunque entro il limite della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto

Il premio è determinato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive. È corrisposto in ogni caso a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio di accelerazione è previsto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

12 – Garanzie e polizze assicurative

Garanzia provvisoria: non è richiesta, ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs. 36/2023, non ricorrendone particolari esigenze che ne giustificano la richiesta (art. 36 del CSA).

Garanzia definitiva: l'operatore aggiudicatario a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, dovrà prestare la garanzia definitiva pari al **5%** dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023 (art. 37 del CSA).

Polizza assicurativa CAR/RCT: l'operatore aggiudicatario dovrà inoltre, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, costituire e trasmettere a questo Ente, con specifico riferimento ai lavori appaltati, una polizza di assicurazione che copra i danni che questo stesso Ente possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello di contratto (art. 39 del CSA).

L'anzidetta polizza deve inoltre assicurare questo Ente contro la **Responsabilità Civile per danni causati a Terzi (RCT)** nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale minimo di € **500.000,00** (art. 39 CSA).

13 - Sopralluogo

L'obbligo di sopralluogo di cui all'art. 43 della L.R. 8/2018, si intende assolto da parte dell'operatore concorrente mediante la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'**Allegato "B – Dichiarazione integrativa del DGUE"** alla presente "RdO", in particolare con riferimento al **punto d)** della stessa dichiarazione, con il quale il medesimo operatore attesta di avere eseguito apposito sopralluogo sui luoghi interessati all'esecuzione dei lavori.

N.B.: in caso di raggruppamenti la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento medesimo.

14 - Norme e disposizioni disciplinanti lo svolgimento dei lavori

Le modalità di svolgimento dei lavori dovranno rispettare le normative e disposizioni di cui:

- al D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 209/2024, al D.M. LL.PP. 145/2000, al D.Lgs. 81/2008;
- al contratto che sarà stipulato tra Impresa aggiudicataria e questo Ente;
- alle leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici;
- agli indirizzi generali o specifici impartiti con propri atti dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
- ad ogni altra ed ulteriore disposizione normativa applicabile anche se non espressamente richiamata nella presente documentazione.

15 - Operatori economici ammessi alla gara e condizioni di partecipazione

Trattandosi di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, la presente RdO è trasmessa ad un numero minimo di **5 operatori** economici tra quelli indicati dall'art. 65, del D.Lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti prescritti.

L'ammissione alla procedura di gara dell'operatore concorrente è subordinata al non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, al possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del medesimo Decreto Legislativo.

L'appalto **NON ha carattere di interesse transfrontaliero.**

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE 2.0 accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda. La verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE 2.0 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

Il controllo antimafia verrà eseguito, nel rispetto dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dall'Ente in data 10/10/2019, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013 (come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016), e dell'art.3 DL 76/2020.

16 - Patto di integrità

L'operatore concorrente è obbligato ad assumere l'impegno di rispettare il Patto di Integrità, redatto ai sensi della Legge 190/2012 e costituente **Allegato "E" alla presente RdO**, mediante sua sottoscrizione per accettazione ed allegazione alla documentazione di gara.

La sottoscrizione del Patto di Integrità:

- a) è una condizione di partecipazione alla gara e può essere oggetto di soccorso istruttorio;
- b) comporta per l'operatore concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con responsabilità aggiuntiva rispetto all'esclusione dalla gara;
- c) conferma l'impegno di questo Ente appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di operatori concorrenti affidabili sia sotto il professionale che morale.

17 - Dichiarazione "Anti pantouflage"

L'operatore concorrente assolve agli obblighi previsti dalla vigente normativa anti corruzione, dichiarando, nella "Parte III - Motivi di esclusione", paragrafo D, punto 7, del DGUE, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti di questo Ente appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo stesso Ente nei confronti del medesimo operatore.

18 - Costi della manodopera

L'operatore concorrente dovrà indicare, in sede di offerta **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera di cui all'art. 108 comma 9, del D.Lgs. 36/2023.; pertanto nell'offerta economica di cui all'**Allegato "L" alla presente RdO** è richiesto di specificare tali costi.

19 - Oneri di sicurezza aziendali

L'operatore concorrente dovrà indicare, in sede di offerta **a pena di esclusione**, i propri oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023; pertanto nell'offerta economica di cui all'**Allegato "L" alla presente RdO** è richiesto di specificare tali oneri.

Su tali dichiarati costi verrà verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5. lett. d), del D.Lgs. 36/2023.

20 - Pagamento contributo A.N.AC.

Ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 598 del 30.12.2024 consultabile cliccando [qui](#), l'operatore concorrente è tenuto al versamento del contributo di gara secondo le modalità definite dalle ultime disposizioni dell'Autorità e meglio specificate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Pertanto ai fini della partecipazione alla presente gara l'operatore economico concorrente dovrà produrre, **ricevuta o altro documento**, in originale ovvero fotocopia degli stessi corredati da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, di avvenuto versamento dell'importo di **€ 90,00** (euro novanta/00), dovuto a titolo di contribuzione per il funzionamento dell'ANAC, come stabilito dall'art. 2 della predetta deliberazione, attuativa dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, per l'anno 2024.

N.B.: Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, ciò ai sensi della FAQ A.3, sezione A – Aspetti generali dell'A.N.AC., consultabile cliccando [qui](#).

21 – Condizioni e requisiti di partecipazione

Sono invitati a partecipare alla presente procedura negoziata un numero minimo di **5 operatori** economici, che devono trovarsi nelle condizioni di seguito specificate e siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

Patente a crediti:

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del citato Decreto Legislativo, **sono tenuti al possesso della patente** di cui al precitato articolo, ad esclusione dei casi di deroga espressamente previsti e di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e **consente alle imprese e i lavoratori autonomi di operare** nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, con una dotazione **pari o superiore a quindici crediti**. Per effetto, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente periodo **le imprese in possesso** dell'attestazione di qualificazione **SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Pertanto, salvi i casi di deroga di cui all'art. 27, comma 15 del D.Lgs. 81/2008 - gli operatori, coinvolti a qualsiasi titolo nella presente procedura, sono tenuti a dichiarare e/o dimostrare il possesso del requisito di cui al già citato art. 27 del D.Lgs. 81/2008 ovvero:

- Dimostrazione del possesso della patente a punti rilasciata dal INL con un punteggio pari o superiore a quindici.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Nuovo Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Nuovo Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs 36/2023, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Decreto Legislativo, sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del D.Lgs 36/2023. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del D.Lgs 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Nuovo Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Nuovo Codice al fine di decidere sull'esclusione.

B. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale - dichiarati dal concorrente nel DGUE e negli altri allegati di gara. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

C. Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

D. Requisiti di capacità economica finanziarie e di capacità tecnica e professionale

COMUNE DI CARLOFORTE

Isola di San Pietro (SU)

Via Garibaldi, 72 - 09014

AREA 6 - Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio

T. 0781 8589235; PEO: llpp@comune.carloforte.ca.it PEC: llpp@pec.comune.carloforte.ca.it

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA, rilasciate da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, ovvero ove ricorra il caso, i requisiti di cui all'Allegato II. 12 art. 28, D.Lgs. 36/2023, che documentino il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione	Categoria Tabella A Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	Qualificazione/ Classifica SOA	Importo €	Incidenza %	Indicazioni speciali categorie ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappalto
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	3 ^A	€ 990.053,83	100,00%	Prevalente	49,99%

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

Ai sensi dell'art. 30 del citato Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le imprese riunite dovranno dichiarare le rispettive percentuali di partecipazione all'associazione temporanea proprie di ciascuna impresa o di consorzio, compatibili con i requisiti dagli stessi soggetti posseduti.

I requisiti di cui alla presente sezione sono cumulabili fra i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio.

E. Indicazioni per le forme associate

Gli operatori economici che si presentano in una delle forme associate di cui all'art. 65 del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese di rete (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun soggetto associato;
- il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE; ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- i requisiti di capacità economica finanziarie e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dai componenti del soggetto associato secondo le disposizioni di cui all'allegato II.12 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di ordine generale dovrà essere posseduto:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per quanto attiene i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) ed i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettera h) del D.Lgs 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 11, «i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare».

Ai sensi dell'art. 67 comma 4, «i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante».

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli artt. 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Associazioni Temporanee d'Impresa – Consorzi

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'art. 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli artt. 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'art. 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'art. 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex art. 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la Domanda di partecipazione, il DGUE, l'Allegato B (dichiarazione integrativa al DGUE) e l'Allegato E (Patto di integrità) sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 17 e dall'art. 97 del D.Lgs 36/2023.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) dovranno presentare il DGUE, l'Allegato B (dichiarazione integrativa al DGUE) e l'Allegato E (Patto di integrità), indicando se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare il DGUE, l'Allegato B (dichiarazione integrativa al DGUE) e l'Allegato E (Patto di integrità). Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D.Lgs 36/2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

22 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia

l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice dei Contratti, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RUP richiederà per iscritto, ai sensi dell'art. 104 del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, pena l'esclusione dalla procedura, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera invito/Disciplinare di Gara, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'art. 104 del Nuovo Codice:

- **DGUE** da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- **Dichiarazione integrativa al DGUE** da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- **Patto di integrità** da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- **Informativa privacy (RGDP)** da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- **Contratto di avvalimento**, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso in cui l'avvalimento serva ad acquisire un requisito necessario, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento (da presentare in carta semplice).

Per quanto non espressamente indicato nel presente punto si rimanda alle disposizioni normative di settore.

Le categorie rientranti tra quelle individuate nel D.Lgs. 36/2023 - Allegato II.12 – Tabella A come “Categorie di opere specializzate” (individuate con l'acronimo OS) dovranno essere eseguite direttamente dall'offerente, o nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento in possesso delle relative qualificazioni, oppure potranno essere eseguite mediante l'utilizzo del subappalto cd. Obbligatorio/qualificante.

Per dette categorie è vietare il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e del luogo di lavoro.

23 - Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023. L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto 'a cascata'), tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare ed in quanto il c.d. sub-appalto a cascata può comportare la perdita del controllo sia da parte del Direttore dei Lavori che della stessa impresa appaltatrice principale nonché difficoltà di quest'ultima a coordinare le imprese subappaltatrici e sub-sub-appaltatrici, nonché la diluizione delle responsabilità sia nei confronti della stazione appaltante che della stessa impresa principale.

Laddove il concorrente intenda avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà in sede di offerta, dando indicazione specifica e puntuale delle prestazioni che intende subappaltare. **In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato** e le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente, laddove in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara.

Ove ricorra il caso, il concorrente che ricorre al **subappalto qualificante** dovrà rendere specifica dichiarazione nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporata per la quale non è qualificato. In caso di RTI la dichiarazione di **subappalto obbligatorio/qualificante** dovrà essere resa dalla mandataria.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo D.Lgs.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

24 – Precisazione sui costi della manodopera e impegni art. 102 D.Lgs. 36/2023

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 i costi della manodopera che sono non ribassabili, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'art. 91 comma 5 del D.Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 prevede, inoltre, che nell'offerta economica l'operatore indichi, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Si precisa che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, deve assumere in sede di gara i seguenti impegni:

- di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

25 – Modalità e termini di richiesta di chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'appalto, sugli atti della procedura e comunque qualsiasi richiesta di notizie utili per la partecipazione alla gara o sullo svolgimento di essa, dovranno essere inoltrate al RUP tramite le funzionalità "Messaggistica" della piattaforma di SardegnaCAT.

Dette richieste saranno pubblicate, in forma anonima, nella predetta piattaforma.

È facoltà di questo Ente inviare comunicazioni ad uno o più concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni a questo Ente tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti e, eventualmente, adeguare la propria offerta al contenuto dei messaggi ricevuti. La funzione "Messaggi" sarà utilizzata da questo Ente per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Non saranno ammesse richieste di chiarimento quesiti, specifiche, ecc., pervenute oltre le ore 23:59 del ____.

26 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del ____ alle ore 23:59 sulla piattaforma telematica di SardegnaCAT, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il predetto termine stabilito e tramite la piattaforma di SardegnaCAT.

L'accertamento dell'avvenuto buon fine del caricamento dell'offerta è ad esclusivo onere e cura dell'operatore concorrente.

L'apertura delle offerte in seduta pubblica è prevista per le ore 09:00 del giorno ____ presso gli uffici dell'Area 6 del comune di Carloforte, fatte salve eventuali variazioni che saranno comunicate con congruo anticipo attraverso il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla piattaforma telematica SardegnaCAT.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore concorrente implicitamente accetta, senza riserva o eccezioni, le norme contenute nel presente "Disciplinare" e nei suoi allegati, nello "Schema di contratto", nel CSA e negli altri elaborati tecnico-grafici che costituiscono il Progetto Esecutivo, nonché le regole per l'utilizzo del portale telematico di SardegnaCAT (manuali d'uso); le disposizioni di detti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della documentazione di gara; soltanto in caso di contrasto tra la documentazione di gara e le norme di uso del portale SardegnaCAT, prevarranno le prescrizioni della documentazione di gara.

Per le istruzioni sull'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT si invitano i concorrenti a consultare i manuali predisposti per gli utenti e le FAQ presenti sulla medesima piattaforma.

La documentazione costituente l'offerta è costituita da plico digitale composto da due distinte cartelle digitali:

- **Cartella digitale "A - Documentazione amministrativa"**;
- **Cartella digitale "B - Offerta economica"**.

➤ **Nella cartella digitale "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:**

- 1) **eDGUE (Documento di Gara Unico Europeo elettronico)** -, redatto in lingua italiana e in conformità al modello digitale editabile (eDGUE) fornito sulla piattaforma SardegnaCAT con la documentazione di gara, da completarsi con l'indicazione dei dati richiesti e delle informazioni sui requisiti di ammissione alla gara, firmato digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente.

Qualora nel DGUE non si possano indicare i requisiti di ordine generale e speciale richiesti o non si possano rendere tutte le dichiarazioni previste, questo Ente accetterà una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente, integrativa o sostitutiva del DGUE a condizione che siano rese tutte le dichiarazioni previste.

In caso di raggruppamenti temporanei va compilato ed allegato un DGUE per ogni singolo componente il raggruppamento stesso; nel caso di consorzi anche l'operatore deputato all'esecuzione dei lavori dovrà presentare il proprio distinto DGUE.

- 2) **Dichiarazione integrativa del DGUE** - redatta in conformità all'**Allegato "B"** alla presente RdO e firmata digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale, con la quale dichiara quanto nel medesimo allegato previsto; l'operatore concorrente può utilizzare un modello diverso, ma lo stesso dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dal suddetto Allegato "B").

L'onere di recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori è a esclusivo carico dell'operatore concorrente; non è pertanto previsto alcun sopralluogo congiunto né il rilascio di attestazione di avvenuta presa visione.

- 3) **Esclusivamente nel caso di partecipazione in raggruppamento** - Oltre al DGUE relativo alle imprese mandanti dovrà essere allegata dichiarazione - redatta in conformità all'**Allegato "C"** alla presente RdO e firmato

COMUNE DI CARLOFORTE

Isola di San Pietro (SU)

Via Garibaldi, 72 - 09014

AREA 6 - Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio

T. 0781 8589235; PEO: llpp@comune.carloforte.ca.it PEC: llpp@pec.comune.carloforte.ca.it

digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente - di impegno e conferimento di mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza e funzioni di capogruppo e con indicazione delle quote di lavoro di competenza di ciascun operatore costituente il raggruppamento; l'operatore concorrente può utilizzare un modello diverso, ma lo stesso dovrà riportare tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal suddetto allegato "C".

- 4) **Dichiarazione assolvimento imposta di bollo – Allegato "D"** alla presente RdO, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente.
- 5) **Patto di Integrità ex art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 - Allegato "E"** alla presente RdO, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente.
Nel caso di operatore che partecipi nella forma di costituenda associazione temporanea di imprese/GEIE/consorzio, il documento dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno l'associazione/GEIE/Consorzio; nel caso di consorzi il documento dovrà essere sottoscritto dal consorzio e dalla consorziata che sia indicata come esecutrice dei lavori.
- 6) **Informativa Privacy Regolamento 679/2016/UE - Allegato "F"** alla presente RdO, da completarsi con i dati richiesti e firmata digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente.
- 7) **Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari - Allegato "G"** alla presente RdO, da completarsi con i dati richiesti e firmata digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente;
- 8) **Attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA)** rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, che documenti il possesso da parte dell'operatore concorrente della qualificazione nelle categorie e classifiche indicate al precedente paragrafo 6, ovvero dichiarazione sostitutiva - redatta in conformità all'**Allegato "H"** alla presente RdO - resa ai sensi del DPR. 445/2000 relativa alle suddette attestazioni, contenenti, tutte le notizie nelle medesime inserite.
- 9) **Documento di identità** in corso di validità del Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente;
- 10) **Visura camerale**;
- 11) **Attestazione Contributo ANAC**: attestazione ricevuta o altro documento in originale ovvero loro fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, di avvenuto versamento dell'importo di **€ 165,00** (euro centosessantacinque/00), dovuto a titolo di contribuzione per il funzionamento dell'A.N.A.C., come stabilito dalla deliberazione della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, per l'anno 2025. Vedasi paragrafo 20 del presente disciplinare.
- 12) **Dichiarazione e dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008**, - redatta in conformità all'**Allegato "I"** alla presente RdO firmata digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'operatore concorrente;
- 13) **Esclusivamente per operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti (a pena di esclusione)**: copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentate dell'operatore economico; (Documentazione di cui all'articolo 1, comma 1, dell'All. II.3 del D.Lgs 36/2023);
- 13) **Esclusivamente in caso di avvalimento**: documentazione di cui all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 secondo le disposizioni di cui all'art. 26 allegato II.12 del medesimo D.Lgs., qualora l'operatore concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c), dello stesso D.Lgs., nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. all'allegato II.12 (SOA) (ove ricorra il caso), avvalendosi dell'istituto dell'avvalimento – l'operatore concorrente deve allegare tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo "22 – Avvalimento".

Il DGUE e la documentazione suindicata possono essere sottoscritti digitalmente anche da un Procuratore dell'operatore concorrente ed in tal caso - qualora tali poteri non risultino evidenti da certificazioni di altri soggetti pubblici allegati alla documentazione di gara prodotta dal concorrente stesso (ad esempio certificato CCIAA), va trasmessa la relativa procura, in originale o copia autenticata ai sensi del DPR. 445/2000.

➤ **Nella cartella digitale "B - Offerta economica"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1 **Dichiarazione di Offerta Economica**, sottoscritta digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'operatore concorrente e redatta in conformità all'**Allegato "L"** alla presente RdO - contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso unico offerto sull'importo posto a base di gara dei lavori in parola.

L'offerta può essere sottoscritta digitalmente anche da un Procuratore dell'operatore concorrente ed in tal caso - qualora tali poteri non risultino acclarati da certificazioni di altri soggetti pubblici allegati alla documentazione di gara prodotta dal concorrente stesso (ad esempio certificato CCIAA), va trasmessa la relativa procura, in originale o copia autenticata ai

sensi del DPR. 445/2000.

L'importo dei lavori a base d'asta è pari a € **965.962,90**, di cui € 68.570,61 per costi della manodopera, oltre € **24.090,93** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale sull'importo di € . Si evidenzia che il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, con un numero di decimali pari a tre.

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i propri **"costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza"** di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'importo dell'appalto.

Richiamata la Sentenza TAR Calabria 8 febbraio 2024 n. 119 si ribadisce che il ribasso offerto in sede di gara è applicabile all'importo dei lavori a base d'asta di € **965.962,90**, pertanto lo stesso terrà conto di un eventuale ribasso "in via indiretta" della manodopera (qualora si indichi un costo della manodopera differente rispetto a € **68.570,61**), coerente con una più efficiente organizzazione aziendale.

Qualora i costi della manodopera indicati differiscano rispetto all'importo indicato in progetto pari a € 68.570,61 si intenderanno derivanti, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023, "da una più efficiente organizzazione aziendale". **Qualora ricorra detta condizione, dovrà essere allegata una relazione atta a dimostrare la remuneratività per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con riferimento agli oneri aziendali di sicurezza e al costo della manodopera in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, al rispetto del contratto collettivo nazionale e territoriale - in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.**

Per quanto sopra esposto l'importo del Contratto d'Appalto sarà pari all'importo dei lavori a base d'asta di € **68.570,61**, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, oltre i costi della Sicurezza speciale da PSC pari a € **24.090,93** (non soggetti a ribasso).

Le offerte con più di 3 cifre decimali verranno arrotondate all'unità superiore o inferiore, a seconda che la 4^a cifra dopo la virgola sia rispettivamente pari e superiore a 5 o inferiore a 5 e ricondotte a n. 3 cifre decimali dopo la virgola.

In caso di discordanza fra l'importo del ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, o altra discordanza in merito, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per questo Ente appaltante.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto.

La mancanza della sottoscrizione digitale della "Dichiarazione di Offerta Economica" comporterà la sua nullità e la contestuale esclusione dalla gara, data l'inattribuibilità della stessa.

27 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (ove ricorra), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del D.Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata; costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria sarà assegnato all'operatore un termine ritenuto congruo ad insindacabile giudizio di questa Stazione Appaltante – **non inferiore a 5 (cinque) giorni** e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; **nel caso di inutile decorso di tale termine di regolarizzazione, l'operatore concorrente è escluso dalla gara.**

Qualora l'operatore concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, questo Comune potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione; **in caso di inutile decorso di detto termine, questo Comune procederà ad escludere l'operatore concorrente dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui al "soccorso istruttorio" è facoltà di questo Comune invitare, se necessario, l'operatore concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

28 – Modalità di verifica requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti, avverrà, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 (ex AVCpass), reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 262 del 20.06.2023 il quale permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla precitata delibera n. 262/2023.

Sono resi disponibili dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) i manuali d'uso, raggiungibili al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p5>

Tutti gli operatori interessati a partecipare alla presente procedura, devono obbligatoriamente essere registrati al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute;

Gli operatori, tramite un'area dedicata, e ove ne ricorra il caso, provvedono al caricamento dei documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti certificatori.

Si ricorda che l'FVOE 2.0 è un sistema che consente alle stazioni appaltanti di acquisire online la documentazione di verifica, in capo agli operatori concorrenti, del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto di contratti pubblici. **Gli operatori concorrenti, una volta registrati a detto sistema FVOE 2.0, consentono la verifica documentale ap-pena indicata.**

La registrazione presso il sistema FVOE 2.0 costituisce requisito imprescindibile per la partecipazione alla presente procedura.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori concorrenti di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

In caso di malfunzionamenti e/o laddove il sistema FVOE 2.0 non dovesse essere ancora pienamente operativo ovvero per procedura di importo di affidamento inferiore a € 40.000,00, la Stazione Appaltante si riserva di procedere secondo le modalità ordinarie di verifica.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore concorrente trasmette/dichiara alla stazione appaltante, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, del medesimo D.Lgs., nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

29 - Procedura e criterio di aggiudicazione

L'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso gli uffici dell'Area 6 del Comune di Carloforte, mediante la procedura della piattaforma SardegnaCAT è **prevista per le ore 09:00 del giorno** __, fatte salve eventuali variazioni che saranno comunicate con congruo anticipo attraverso il sistema di messaggistica messo a disposizione dalla piattaforma telematica SardegnaCAT.

Eventuali sedute successive avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma SardegnaCAT.

Il seggio di gara, costituito dal Responsabile dell'Area 6, nonché RUP e responsabile della verifica dei requisiti, che assume la qualità di Presidente, e da due funzionari/istruttori appartenenti alla medesima SA, di cui uno con funzione di testimone e verbalizzante e uno in qualità di testimone, nel predetto giorno fissato per l'apertura delle offerte in seduta pubblica, dichiarerà aperta la medesima seduta e procederà come di seguito indicato.

Il seggio di gara provvede a aprire la Cartella digitale "A - Documentazione amministrativa" di ciascun operatore concorrente, verifica la firma digitale dei documenti in essa allegati e la regolarità del contenuto degli stessi.

Si procederà quindi all'esame dei predetti documenti ai fini dell'ammissione alla gara degli operatori concorrenti, provvedendo a:

- verificare la completezza e correttezza formale dei documenti ed in caso negativo ad escludere dalla gara gli operatori concorrenti cui essi si riferiscono;
- verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che sono fra loro in situazione di controllo e che tale situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
- verificare che i concorrenti partecipino alla gara in non più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti ovvero non partecipino alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- dichiarare per ciascun operatore concorrente i giudizi di ammissione, sospensione o esclusione al prosieguo della procedura di gara;
- redigere apposito verbale sulle attività svolte.

In caso di esclusione di concorrenti nella presente fase, il RUP/Presidente del seggio di gara, potrà accedere alla piattaforma SardegnaCAT ed escluderli dalla procedura; in tal caso detta piattaforma non consentirà lo sblocco e l'accesso alla "Cartella digitale "B" - Offerta economica" degli operatori esclusi.

Questo Ente appaltante - si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

Qualora non sia necessario ricorrere al soccorso istruttorio, si procederà all'apertura della Cartella digitale "B - Offerta economica" presentata dagli operatori concorrenti ammessi alla gara.

Dopo l'apertura delle offerte si procederà a verificarne la regolarità e l'eventuale presenza di situazioni di controllo fra i concorrenti; saranno escluse dalla procedura le offerte che non risultino conformi a quanto disposto dalla presente RdO; saranno inoltre esclusi i concorrenti per i quali questo Ente appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il RUP/Presidente darà quindi lettura delle percentuali di ribasso offerte da ciascun operatore concorrente; procederà pertanto, nel caso di offerte formulate con più di 3 cifre decimali, al loro arrotondamento così come indicato nella presente "RdO".

Questo Ente, ai sensi dell'art. 54, recante "Esclusione automatica delle offerte anomale" del D.Lgs. 36/2023, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del METODO A, di cui all'Allegato II.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso, ai sensi del già citato art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023, questo Ente si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà pertanto all'aggiudicazione della gara in uno dei seguenti modi:

A) Nel caso di offerte ammesse pari o superiore a quindici:

In tal caso verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia determinata secondo il **METODO A**, di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, procedendo come segue

- calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a)
- calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera

b);

- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

B) Nel caso di offerte ammesse inferiori a quindici:

In tal caso verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che **eguagliano** o superano la soglia di anomalia determinata secondo il **METODO A**, di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, procedendo come segue:

- calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

C) Nel caso di offerte inferiori a cinque:

Nel presente caso non verrà invece determinata la soglia di anomalia e la gara verrà aggiudicata a favore dell'operatore economico la cui offerta risulti il massimo ribasso; questo Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente anomala.

Per i conteggi di formazione della graduatoria (somme, medie, ecc.) e per ogni altro conteggio legato alle regole dell'aritmetica, hanno valore giuridico esclusivamente quelli effettuati e ottenuti dal seggio di gara.

I dati sulla procedura di gara di cui alla piattaforma telematica di SardegnaCAT sono funzionali esclusivamente per la conoscenza degli accessi alla piattaforma medesima nella gestione del procedimento di gara, ma non hanno riscontro nel verbale di gara, che sarà redatto unicamente da questo Ente e pubblicato a seguito dell'effettuazione delle necessarie verifiche.

D) Procedura comune a tutti i suindicati casi:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Per il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, questo Ente appaltante procederà attraverso il sistema FVOE 2.0 alla verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara; l'eventuale esito negativo di tale verifica determinerà tra l'altro le conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di contenuto non veritiero o di omissioni colpose del dichiarante.

La stipulazione sarà concordata successivamente al provvedimento di aggiudicazione. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla presentazione, da parte dell'operatore, dei documenti a tal fine richiesti, con apposita nota, da questo Ente appaltante.

È fatta salva la possibilità di questo Ente di procedere, a propria insindacabile discrezione, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi della normativa vigente.

Questo Ente appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna sono esonerati da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo della stessa piattaforma; sia questo Ente che la Regione Autonoma della Sardegna saranno, pertanto, tenuti indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte degli operatori concorrenti derivanti dall'utilizzo della medesima piattaforma telematica.

La partecipazione alla procedura di gara non ha natura di proposta contrattuale, per cui questo Ente non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa; questo Ente si riserva la facoltà di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione agli operatori concorrenti tramite avviso pubblicato nella sezione "Messaggistica" della piattaforma SardegnaCAT; in ogni caso, gli operatori concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

30 - Termine di validità dell'offerta

Gli operatori concorrenti dovranno impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine di sua presentazione.

31 - Norme di incompatibilità ed applicazione del codice di comportamento

Alla presente procedura si applicano le disposizioni dettate dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Si informa inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), le norme del Codice stesso costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto di questo Ente.

L'operatore aggiudicatario, e per suo tramite eventuali suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dovrà rispettare gli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

32 - Tutela della privacy e accesso agli atti

Questo Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali, esclusivamente al fine di espletare le attività di cui alla presente procedura, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD).

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività di questo Ente.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd. "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii.) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5-bis, del citato D.Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati da questo Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e/o da collaboratori di questo Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del RGPD.

33 - Disposizioni per l'imposta di bollo

Ai sensi della Risposta n. 7 del 5 gennaio 2021, trattandosi di procedura negoziata, l'imposta di bollo di € 16,00 sulla presente documentazione, non è dovuta.

L'imposta di bollo che l'operatore risultato aggiudicatario è tenuto a versare prima della stipula del contratto pari a **€ 120,00**, è determinato sulla base della "Tabella A" dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Ai sensi della circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E, l'imposta di bollo pari a **€ 120,00** dovrà essere assolta unicamente attraverso modalità telematiche tramite il modello **F24 ELIDE** con **codice tributo 1573** denominato "Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36".

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal solo operatore mandatario o dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 36/2023 o dal consorzio ordinario/GEIE già costituiti.

Il pagamento dell'imposta così definita ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

34 - Organismi responsabili di procedure di ricorso

Ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto (Legge 1034/1971) al T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari;

35 - Oneri e adempimenti a carico dell'operatore aggiudicatario

L'operatore aggiudicatario, nei termini che saranno tassativamente indicati da questo Ente, sarà tenuto:

- a) a presentare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa CAR/RCT previste dal precedente paragrafo "12";
- b) a comunicare, se trattasi di operatore costituito nei tipi di società di cui all'art.1 del D.P.C.M. 187/1991 e prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria e fornire tutte le altre indicazioni richieste dallo stesso Decreto;
- c) a versare in favore di questo Ente gli importi che gli saranno comunicati quali depositi e/o spese inerenti alla stipula del contratto d'appalto (bolli, diritti, ecc.);
- d) alla stipula del contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione richiesta da questo Ente, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge;

36 – Clausole di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, le clausole ivi previste non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi al precedente periodo, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rimanda alla normativa di settore.

37 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. il Responsabile Unico del Progetto per la presente "RdO" è l'ing. Nicola Fois.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, l'accesso agli atti è differito:

- a) *"nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;*
- b) *nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;*
- c) *in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;*
- d) *in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;*
- e) *in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione".*

38 – Clausole sociali e obblighi di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023

Per ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 57 co. 1 del D.Lgs 36/2023, sulla base del numero di dipendenti, l'offerente dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'All. II.3 del D.Lgs 36/2023 gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta (50) dipendenti**, sono tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), **devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**
2. Gli operatori economici con un numero di dipendenti **pari o superiori a 15 e inferiori a 50**, ai sensi dell'articolo 1, co. 2, dell'All. II.3 del D.Lgs 36/2023, hanno l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi** dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, oltre a una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. La mancata produzione delle predette relazioni comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale;
3. È espressa l'impossibilità (ai sensi dell'art. 1, c.7, Allegato II.3 del codice) a causa dell'importo di contratto e della tipologia di lavori di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 1, comma 4, Allegato II.3 del codice di riservare sia

all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30 % - nel merito si richiama la nota del 13 maggio 2024 di Confindustria Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano;

Per ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 57 co. 2 del D.Lgs 36/2023, si richiamano le indicazioni di cui alla "relazione CAM", "Allegato A.1.2" del progetto esecutivo.

39 – Ulteriori informazioni sulla modalità di procedura di gara

Dato il susseguirsi di interventi normativi, anche in via d'urgenza, in materia di appalti di contratti pubblici, è possibile che si riscontrino indicazioni contraddittorie in relazione ad alcuni istituti: in tali casi, prevale sempre l'indicazione del presente disciplinare e suoi allegati su quella eventualmente differente risultante dagli elaborati progettuali (ad esempio: schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, ecc.).

La partecipazione dei concorrenti alla presente procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente RdO e suoi allegati.

Resta chiarito ed inteso che:

- tutti gli importi citati nella presente RdO e suoi allegati si intendono IVA esclusa;
- in caso di incongruenze nella modulistica allegata, farà fede quanto riportato nella presente RdO;
- questo Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare l'aggiudicazione senza che l'operatore aggiudicatario possa nulla pretendere o contestare;
- questo Ente provvederà ad effettuare le comunicazioni di aggiudicazione attraverso il sistema di messaggistica messo a disposizione dal portale di negoziazione telematico SardegnaCAT ovvero tramite l'indirizzo PEC dagli stessi comunicato;
- gli esiti della presente gara saranno inseriti:
 - o sul sito istituzionale di questo Ente;
 - o sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, tramite la funzionalità "Messaggistica";
 - o questo Ente si riserva la facoltà di inviare agli operatori concorrenti le comunicazioni relative alla presente procedura mediante la funzionalità "Messaggistica" della piattaforma di SardegnaCAT ovvero tramite l'indirizzo PEC dagli stessi comunicato;
- il contratto d'appalto verrà stipulato a seguito di consegna della documentazione necessaria e degli avvenuti adempimenti richiesti da parte dell'operatore aggiudicatario, nei modi e termini tassativamente indicati da questo Ente; le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico del medesimo operatore; in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ovvero di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata, fatti salvi i diritti di questo Ente al risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall'inadempimento da parte dell'operatore aggiudicatario;
- l'operatore aggiudicatario, ai fini della tutela della salute e sicurezza, dovrà:
 - o presentare eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - o redigere il proprio Piano Operativo della Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori comprendente il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del medesimo D.Lgs..

40 - Progettista, D.L., coordinatore sicurezza, rup e responsabile lavori

Progettista: Ing. Luca Demontis;

Direttore dei lavori: medesimo Ing. Luca Demontis;

Coordinatore Sicurezza nella fase esecutiva: medesimo Ing. Luca Demontis;

RUP: Ing. Nicola Fois - per contatti vedasi paragrafo "1";

Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2006: medesimo Ing. Nicola Fois

42 - Documentazione di gara

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura negoziata è disponibile sulla piattaforma "SardegnaCAT";

Si specifica - ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 del 14.09.2016 (punto VII 1.7) e dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per quanto non più applicabili - che la verifica e la conseguente validazione dell'anzidetto Progetto Esecutivo è avvenuta con Verbali in data _____.

Per l'ordinato svolgimento della presente procedura, si richiede l'uso dei modelli allegati.

Per quanto non sia specificatamente previsto nella presente RdO" si fa riferimento alle norme in materia di lavori pubblici vigenti alla data odierna.

Allegati:

- Allegato “B” – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Allegato “C” – Dichiarazione impegno RTI, consorzio o GEIE;
- Allegato “D” – Dichiarazione imposta di bollo;
- Allegato “E” – Patto di integrità;
- Allegato “F” – Informativa privacy;
- Allegato “G” – Dichiarazione flussi finanziari;
- Allegato “H” – Dichiarazione requisiti di qualificazione;
- Allegato “I” – Dichiarazione patente a crediti;
- Allegato “L” – Dichiarazione offerta economica.

- Progetto Esecutivo.

Il Responsabile di Area/RUP

Ing. Nicola Fois

(documento firmato digitalmente)